

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1654)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MONNI, LAMI STARNUTI, ALESSI, ANGELINI Armando, PACE, MONGELLI, CAROLI, BERLINGIERI, AJROLDI, VENTURI, BERMANI, PAFUNDI, MAGLIANO Giuseppe, NENCIONI, FENOALTEA e POËT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1966

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione
di amnistia e di indulto

ONOREVOLI SENATORI. — La Costituzione della Repubblica ha creduto di mantenere l'istituto dell'amnistia e dell'indulto disciplinandolo però in modo diverso da quello che era nei regimi assoluti e facendone non soltanto una prerogativa del Capo dello Stato ma un atto complesso cui deve partecipare col Presidente della Repubblica il Parlamento.

Infatti, l'articolo 79 della Costituzione dispone che l'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.

Ora, poichè ricorre prossimamente, il 2 giugno di quest'anno, il ventesimo anniversario della proclamazione della Repubblica, alcuni Senatori appartenenti a diversi partiti hanno ritenuto opportuno per celebrarne la solennità presentare l'unito disegno di legge onde si faccia luogo alla delegazione che consenta al Capo dello Stato l'esercizio di questa sua prerogativa.

Non ci pare necessario illustrare ai colleghi del Senato l'avvenimento che si vuol ricordare, ma non è male accennare che essendo repubblicano l'ordinamento dello Stato, il provvedimento che presentiamo alla loro approvazione per celebrare l'anniversario non ha carattere di parte. La Repubblica riassume i sentimenti della grande maggioranza del popolo italiano.

Si è creduto di poter estendere il provvedimento ai reati finanziari a somiglianza di quanto si è fatto in precedenti amnistie in considerazione del fatto che le condizioni cui è subordinata l'amnistia stessa costituiscono una salvaguardia per l'amministrazione finanziaria dello Stato.

L'amnistia e l'indulto rivestono sempre carattere di eccezionalità e pertanto i limiti del provvedimento sono stati contenuti in limiti di equilibrio e di equità.

Si confida pertanto che il Senato della Repubblica vorrà confortare coi suoi suffragi il disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Amnistia)*

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, ovvero con pena pecuniaria, sola o congiunta a questa pena, non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila;

b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale;

c) per i reati commessi dai minori di anni 18 o da coloro che all'epoca del commesso reato avevano superato gli anni 70, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a questa pena, non superiore nel massimo a lire 2 milioni e 500 mila.

L'amnistia non si applica per i reati previsti dagli articoli 316, 318, 319 ultima parte, 320, 321, 322 prima parte, 371, 443, 444, 447, 515, 516, 528, 530, 640 del Codice penale.

Art. 2.

È concessa amnistia per i reati di movente e finalità elettorale o sindacale o politica punibili con pena edittale non superiore a 5 anni.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a 2 anni per le pene detentive e non superiore a lire 2 milioni per le pene pecuniarie sole o congiunte alle pene detentive. Nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti, la riduzione della pena detentiva non può essere superiore ad 1 anno.

L'indulto non si applica ai reati preveduti dagli articoli 314, 315, 317, 319, 321, 322, 422, 438, 439, 440, 441, 447, 519, 520, 523, 524, 575, 628 capoverso secondo, 629 capoverso, 630 del Codice penale, dagli articoli 5, 6 e 18 della legge 21 ottobre 1954, n. 1041, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, non compreso il numero 3 di tale articolo.

Art. 4.

(Esclusioni oggettive per i reati militari)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto non si applicano ai reati preveduti dal titolo primo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dal titolo secondo del libro terzo del Codice penale militare di guerra, dal capo quarto del titolo secondo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dall'articolo 115 del Codice penale militare di guerra.

Art. 5.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo casi di prevalenza o equivalenza preveduti dall'articolo 69 secondo e terzo comma del Codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti.

Art. 6.

(Condizione soggettiva per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, nè a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a 18 mesi, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione alla data dell'applicazione dell'amnistia o delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste dal comma precedente.

Art. 7.

(Condizione per la concessione dei benefici per i reati finanziari)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari sono subordinati altresì alla condizione che il trasgressore, trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo definitivamente accertato, paghi il diritto o il tributo stesso con i relativi interessi di mora nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, salvo che la merce oggetto del reato sia stata interamente sequestrata.

Art. 8.

(Latitanti)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il condono si applica ai latitanti se essi si costituiscono entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.

Art. 9.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 10.

(Revoca dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro 5 anni dalla data della entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a mesi 6.

Art. 11.

(Termine di efficacia dei benefici)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 dicembre 1965.